

REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2756/2000 ⁽⁴⁾, al fine di stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 2001/02, da un lato, i quantitativi di carni del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, il numero di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo

sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie.

- (2) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 16.12.2000, pag. 21.